



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. **61**

in data **25/11/2021**

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (CD. MASCHERINE) NELL'AREA CENTRALE DELLA CITTA' IN OCCASIONE DI EVENTI

IL SINDACO

Richiamata integralmente la propria ordinanza n. 60 del 15.11.2021 con cui si è disposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) ai visitatori del "Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO", agli operatori e a tutti coloro che accedono ai luoghi interessati dall'evento.

Considerato come, con l'approssimarsi del Natale, la Città di Asti sia interessata da numerosi eventi ed iniziative a contorno delle festività natalizie (a titolo di esempio non esaustivo: Fiera del Tartufo, Bagna Cauda day, Mercatino dell'Antiquariato).

Dato atto che dette manifestazioni si svolgono in particolare nell'area centrale della città e lungo i fine settimana e costituiscono evidente attrattiva per un elevato numero di visitatori che si concentrano nelle zone e nell'arco temporale in cui si svolgono detti eventi, con evidenti possibilità di assembramenti.

Ritenuto pertanto di dover disporre l'estensione dell'uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) in coerenza con quanto sopra, in particolare in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Nel periodo compreso tra sabato 27 novembre e domenica 19 dicembre 2021, nella fascia oraria tra le ore 10 e le ore 21 dei giorni di sabato e domenica – sulle vie e all'interno dell'area il cui perimetro è delimitato dalle seguenti arterie, anch'esse soggette all'obbligo di cui trattasi: corso Alfieri (a partire da piazza Cairoli e fino a piazza Alfieri), via F. Della Valle, primo tratto corso Dante (fino a via Verdi), piazza Alfieri, piazza Libertà, via Brofferio, via Cavour, piazza Statuto, via Q. Sella, Via Mazzini (vedi piantina allegata) – è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) che permettano di coprire dal mento al di sopra

del naso, in particolare in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e a coloro che hanno patologie non compatibili con l'uso continuativo di tali dispositivi.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n. 19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35, per un importo da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.
- Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Asti.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura – UTG – di Asti per doverosa informazione.
- Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Asti, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.
- Alla Direzione Generale ASL 19 di Asti.
- Ai soggetti organizzatori di cui in premessa, affinché ne diano notizia agli operatori ed ai visitatori delle aree interessate, anche verificando l'ottemperanza alla presente tramite propri addetti.

MANDA

- A comunicarsi tramite i più diffusi canali di informazione.
- Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente nella pagina informativa dell'evento in questione.

Avverso presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dott. Maurizio Rasero